

RIPARAZIONE E MEDIAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE PENALE PER ADULTI

Riflessioni in margine alle "linee di indirizzo per l'applicazione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti" (14.6.2005)

PATRIZIA CIARDIELLO*

L'avvento di una nuova centralità delle vittime nell'ambito della giustizia penale e del pressoché contestuale affermarsi del paradigma riparativo, comprensivo dell'affermarsi della teoria e della prassi della mediazione penale, possono essere annoverati, secondo diversi autori, tra i cambiamenti più importanti verificatisi nel campo del controllo del crimine a partire dagli anni '70.

Circa i motivi che è plausibile possano a tutt'oggi fondare tanto interesse per la mediazione (in tutte le sue applicazioni), diversi autori concordano sulla persistenza del disordine sociale e della violenza a causa della promessa non mantenuta dalla modernità di far prevalere, instaurati sovrani e diritto, la razionalità illuministica. La soluzione immaginata dalla modernità è stata fare del diritto lo strumento esclusivo per rispondere razionalmente e modernamente alla violenza sociale, dando vita ad una forma di violenza (formale, regolamentata, limitata: *il paradosso dell'origine* di cui scrive Mosconi) resa accettabile dalla promessa di interrompere il circuito della violenza arbitraria. Ma la modernità non ha portato alla negazione della violenza e l'illusione circa la possibilità che il governo della violenza esercitato dalla funzione disciplinare in seno alla giustizia penale in forma pressoché monopolistica assicuri il contenimento della stessa come dell'arbitrio nella punizione delle trasgressioni è stata definitivamente abbandonata (Resta: 1992, Ceretti: 1996, Vianello: 2004).

Venuta, dunque, meno la fiducia nell'adeguatezza dello strumento penale ad assicurare il perseguimento del progetto politico

* Educatrice

e sociale della modernità, il tentativo di pervenire con successo ad una definizione condivisa dei principi che dovrebbero fondare stabilmente la filosofia della pena, a partire dal costruito di *bene comune* risulta sempre meno legittimabile

La crescente affermazione del pluralismo politico e sociale e il proliferare di centri di potere (culturali, religiosi, politici, economici) titolari di progetti e interessi che affiancano quelli dello Stato hanno indebolito irreversibilmente anche la sovranità dello Stato stesso, che può assumere, entro i confini sanciti dalla carta costituzionale, indirizzi che sono sempre più e sempre più spesso l'esito della competizione fra le parti sociali. Tali indirizzi si configurano come coerenti con una visione del diritto non più "meccanismo per regolare rapporti fra liberi ed eguali", espressione imparziale della volontà collettiva, ma "contrattazione fra ineguali", il cui esito prevalente appare il tratteggio della linea di demarcazione sulla quale il conflitto si è provvisoriamente fermato (cfr. Vianello: 2004).

L'affermarsi, dunque, del paradigma riparativo all'interno dei sistemi di giustizia criminale si inserisce nello scenario di una società "che cerca un nuovo modo di governarsi e di produrre coesione sociale, attraverso nuovi riferimenti per l'azione" (Faget: 2006). Qualcosa che possa costituire una risposta plausibile all'eclissi del fondamento di ogni ragione unitaria, negata dalla società post moderna perché scambiava una forma storica particolare, ossia la razionalità elaborata dalla cultura occidentale, per un principio universale e la imponeva alle altre civiltà, e cioè alle altre forme storicamente assunte dalla ragione, quale strumento di dominio (cfr. Magris: 1991, p.8-9). Qualcosa che, complice il crollo delle ideologie, lo spavento generato dalla crisi delle certezze e dallo *scontro di civiltà* in atto di cui gli attentati dell'11 settembre 2001 costituirebbero la prova irreversibile, assume, in alcuni casi, il volto della lotta a quanto viene definito "relativismo" come unica fonte di salvezza per l'occidente (cfr. Di Nuoscio: 2006).

Generata da una crisi dei meccanismi di regolazione sociale e, al suo interno, di legittimazione dell'istituzione giudiziaria, la giustizia riparativa si presenta, dunque, sin dai suoi esordi come capace di superare i limiti della pena retributiva e di quella riabilitativa, di accogliere una vasta gamma di posizioni, quelle di chi ritiene che possa diventare uno dei modi per attenuare il gravame della domanda sociale di giustizia sugli apparati deputati, per mitigare il sentimento di insicurezza che domina i cittadini, per tutelare le vittime e ridare loro voce e visibilità, per promuovere una maggiore responsabilizzazione degli autori di reato. Il tutto attraversato dal *filo rosso* della critica alla persistente centralità della sanzione pena-

le nella risposta alla criminalità e dal ripristino del legame sociale attraverso azioni riparatorie, dirette o indirette, nei confronti della vittima o della collettività.

Anche in Italia, con considerevole ritardo rispetto ad altri paesi, a partire dal progressivo e sempre più importante impiego in tal senso degli spazi agibili all'interno del processo penale minorile, la giustizia riparativa e la mediazione stanno diventando parte delle produzioni discorsive e delle pratiche che si collocano all'incrocio fra la tendenza del diritto a trasformarsi nella direzione della debolezza, mitezza, "fraternità", le cd. politiche di "nuova prevenzione", la difesa civica, il tentativo di ridare lustro alla ormai più che appannata prevenzione speciale con finalità positive.

Per quanto concerne l'esecuzione penale dei condannati adulti, il fondamento della necessità di conferire nuova enfasi alla giustizia riparativa viene generalmente rinvenuto¹ nelle modifiche introdotte:

a) dall'art. 11 della L. 663/86 concernente le prescrizioni da impartire agli affidati in prova al servizio sociale ("Nel verbale (delle prescrizioni, *n.d.r.*) deve (e non più può) anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato");

b) dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario riformato nel 2000 (DPR 230) che al primo comma stabilisce che l'osservazione della personalità dei condannati deve implicare anche "...una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".

La constatazione della "complessità e delicatezza della materia e la rilevazione della forte diversificazione delle prassi poste in essere in alcune realtà territoriali "per iniziativa soprattutto della Magistratura di sorveglianza" ha sollecitato i vertici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ad un approfondimento teorico, affidato ad una Commissione istituita ad hoc, conclusosi nel 2005 con l'emanazione di "Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale di condannati adulti" in grado di assicurare "... l'adozione di modelli (*implicitamente plurali, n.d.r.*) negli interventi di giustizia riparativa che risultino conformi alle Raccomandazioni delle N.U. e del Consiglio d'Europa...".

A fronte del riconoscimento, da parte della Commissione, di

¹ Giuffrida M.P., *Verso la giustizia riparativa*, in *Mediæres* n. 3/2004, Bari, Edizioni Dedalo

problemi di definizione del concetto di giustizia riparativa (pagg. 11-12), le Linee di indirizzo risultano l'esito di uno sforzo che, sia pur di alto profilo, ha coinvolto, col supporto di esperti esterni, la sola Amministrazione penitenziaria. Tale circostanza ha fatto sì che l'edificazione di letture condivise e "il dirimere alcuni nodi problematici" siano stati, di necessità, in assenza di un processo di co-costruzione, rinviati ad una fase successiva e alla responsabilità degli operatori più vicini alla erogazione e gestione degli interventi, con le criticità che da tempo vengono da più parti segnalate.

Sarebbe stata, in tal senso, assai utile, l'integrazione delle Linee di indirizzo con la presentazione, sia pure sommaria, degli orientamenti ermeneutici utilizzati da quella parte della Magistratura di sorveglianza che ha espresso finora orientamenti maggiormente contigui ai principi ispiratori dei documenti internazionali, con particolare riferimento al libero e volontario consenso delle parti e, con funzione di garanzia per l'autore di reato, ai criteri di ragionevolezza e proporzione che devono ispirare la condotta riparativa².

Molto chiara si presenta la parte in cui la Commissione entra nel merito delle definizioni di mediazione, restituzioni (oggetto materiale), risarcimento (ristoro della perdita patrimoniale), precisando il loro essere ascritte a differenti ambiti (giustizia riparativa la prima; sfera di diritto civile le seconde e il terzo).

Inequivoco anche il contenuto dell'affermazione che il risarcimento del danno "non è in nessun modo una pena" e non può pertanto, configurarsi come una risposta dello Stato al fatto criminoso.

Successivamente, la circolare entra, con i paragrafi 3.5 e 3.6, nel merito di quanto deve supportare l'azione riparativa:

L'assunzione di responsabilità rispetto al reato e alle conseguenze del medesimo, con particolare riferimento alla vittima, quale esito del processo riflessivo che gli operatori penitenziari devono sollecitare, a partire dall'evento-reato oggetto del giudicato, descritto nella sentenza di condanna.

In assenza di tale assunzione di responsabilità, "appare molto probabile il rischio di strumentalizzazione finalizzata esclusivamente all'ottenimento di benefici" (pag. 15).

Al riguardo, mi pare utile, in prospettiva, trascrivere, di seguito, in forma rapsodica, **riflessioni e domande**, concernenti anche il cd. "trattamento rieducativo" in generale:

a) il rischio di strumentalizzazione è intrinseco al sistema premiale, fondato sullo scambio penitenziario: l'ammissione ai be-

² cfr. Consiglio d'Europa R(99)

nefici è soggetta alle valutazioni discrezionali dell'apparato amministrativo e della Magistratura di sorveglianza e va, dunque, conquistata dal condannato dimostrando la propria "meritevolezza" ed affidabilità personale e sociale; la "strumentalità", in tal senso, fa parte dei repertori discorsivi regolarmente utilizzati all'interno del sistema, *in primis* dall'Amministrazione penitenziaria, sia pure con implicazioni differenti ascrivibili alle modalità di espiazione della condanna (interna/esterna). In tal senso, chiunque intervenga a qualsiasi titolo in progetti di natura trattamentale (e non) deve assumere come dato non contingente l'orientamento del condannato a procurarsi "vantaggi" in vista della conquista di uno status più favorevole come esito del processo di acculturazione;

b) in carcere, la dichiarata opzione di sollecitare l'affermazione del paradigma riparativo deve indurre ad occuparsi, preliminarmente, di come coniugare l'accoglimento di tali principi da parte di detenuti ed operatori (a partire dalla responsabilizzazione fino alla possibilità di modalità alternative di gestione dei conflitti) con l'esercizio spesso sovradimensionato del potere disciplinare, con l'incoraggiamento, diretto e indiretto, di processi di passivizzazione e, più complessivamente, con il lacunoso rispetto delle leggi e regolamenti³ (vedasi O. Vidoni Guidoni, nel saggio che descrive l'esperienza condotta nel 2000-2001 nel carcere "Le Vallette" di Torino);

c) per quanto concerne le persone ammesse all'esecuzione penale esterna, è indispensabile riflettere sulle implicazioni connesse alle differenti fattispecie di condannati: quelli arrivati alla misure alternative dopo un periodo di detenzione (in tal caso, la riflessione sull'eventuale progetto riparatorio avviata in carcere può procedere durante l'esecuzione esterna) e quelli provenienti dalla libertà (si chiede agli operatori di avviare la riflessione **durante** l'esecuzione penale esterna, senza aver potuto valutare l'ipotesi riparatoria nel corso dell'indagine sociale);

Ancora, l'avvio di più meditate sperimentazioni in materia di applicazione all'esecuzione penale dei condannati adulti del paradigma riparativo impone, a mio parere, alcune preliminari riflessioni su:

- la necessità di rileggere i documenti e le raccomandazioni internazionali alla luce della possibilità in essi rappresentata che

³ O. Vidoni Guidoni, *Riparare il danno o punire? Le ambivalenze della giustizia riparativa in ambito penitenziario*, in A. Balloni, G. Mosconi, F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, 2004

riparazione e mediazione si configurino come un'alternativa alla condanna penale e al carcere e, dunque, come un tentativo di gestire il conflitto tra le parti al di fuori del dominio penale; tale necessità diventa tanto più cogente nella fase attuale, di ripresa del dibattito intorno alla riforma sostanziale dei codici, con la connessa previsione di misure non penali nella gestione dell'illegalità (si auspica che le recenti proposte di modifica del Codice di Procedura Penale, con l'ipotesi di mutuare dal processo minorile, per i reati di non grave allarme sociale puniti con reclusione fino a tre anni, la sospensione del processo da subordinare alla presentazione di un programma di recupero e "di conciliazione con la persona offesa" si configurino come un primo passo verso opzioni più coraggiose);

- la necessità di costruire consenso intorno all'idea che parlare di mediazione e riparazione, se non si protegge la mediazione dal processo e il processo dalla mediazione, non sia, intrinsecamente, progressista e "alternativo", specie in presenza della constatazione che non esiste, a livello mondiale, un compiuto accordo su quanto costituisce un "autentico" approccio alla giustizia riparativa (cfr. *Handbook on Restorative justice programmes*, elaborato dall'ONU – Office on Drugs and Crime, pag. 15 e appendice III dello stesso documento, recante una rassegna delle controversie in materia di caratteristiche essenziali di un programma di GR);

- la necessità di discutere sull'opzione – che sembra incontrare crescente favore – di connettere il coinvolgimento degli autori di reato in programmi di giustizia riparativa al fine di ridurre il rischio di recidiva, se non altro in considerazione della riconosciuta difficoltà, in assenza di lunghi e costosi follow-up, di conoscere se, come e quando tali programmi esercitino un'influenza in tal senso (cfr. *Handbook...* pagg. 84-85);

rispetto all'attuale panorama italiano nell'esecuzione penale degli adulti e alle riflessioni operate dalla Commissione:

- "la diffusa confusione terminologica" che accomuna nozioni giuridiche (quali restituzione e risarcimento del danno) e costrutti suscettibili di differenti interpretazioni (quali riparazione e mediazione) che non sono, ad oggi, codificati in modo inequivoco, a partire dallo stesso art. 27 co. 1 R.E.: la possibile sovrapposizione/identificazione fra riparazione e risarcimento trova fondamento proprio nella formulazione normativa ("la riflessione ... concerne le possibili azioni di riparazione... incluso il risarcimento...");

- come perseguire l'attuazione dell'art. 27 R. E. in assenza di ammissione di colpevolezza (non ritenuta, da alcuni orientamenti giurisprudenziali, indispensabile per escludere l'esistenza delle

condizioni per un graduale reinserimento del condannato⁴);

- come eludere il rischio di un impiego delle buone ragioni della giustizia riparativa al servizio delle cattive ragioni del correzionalismo: in tal senso, occorre, a mio parere, limitare rigorosamente l'azione dell'Amministrazione penitenziaria alla sollecitazione/facilitazione di apertura del condannato ad ipotesi di riparazione-mediazione, escludendo prassi che prevedono che il condannato dia forma ed espressione pubblica (nel senso di istituzionale, attraverso l'implicazione dell'équipe) a tale apertura: specie nel caso di maturata intenzione di avvicinamento alla vittima, sottrarre tale ricerca alla dimensione privata mi sembra passibile di trasformarsi in una diversa forma di violenza, sia per la vittima che per il condannato, sia pure giustificata dall'opportunità di dare enfasi a forme alternative di giustizia;

- come fronteggiare la questione non eludibile della criticità di una consensualità maturata all'ombra del diritto; si consideri, in proposito, che anche la versione più recente delle Regole Penitenziarie Europee contempla che il condannato possa avere accesso a progetti riparatori "se lo desidera";

- come eludere il rischio che il mancato consenso a "riparare" si traduca per il condannato in una sanzione aggiuntiva non tipizzata e, dunque, non ricorribile e nel rafforzamento del processo di stigmatizzazione;

- come adoperarsi per l'affermazione progressiva della giustizia riparativa in presenza del progressivo affermarsi, nella cultura di una cospicua parte della magistratura, della critica ad una risposta statale al crimine giudicata troppo mite e al parallelo auspicio del recupero del carattere afflittivo della pena, da effettuarsi anche attraverso la riparazione delle conseguenze del reato⁵.

Ancora, è indispensabile avviare le citate sperimentazioni senza esimersi dal riflettere circa alcuni rischi:

a) il rischio che mediazione e riparazione si aprano "*verso forme miti e sempre più private di risoluzione del conflitto, ma ... nei confronti di quei soli attori che per status possono farsi carico di trovare – privatamente – una soluzione*" (Pavarini, 2001);

b) il rischio di "*incremento del dominio della regolamentazione di tipo giuridico*" dei rapporti sociali; il rischio di "*istituzionalizzazione*" della mediazione, visibile nel progressivo allontanamento dal modello "*autonomo-comunitario-deprofessionalizzato*" più vicino alle origini del *restorative paradigm* in favore di un modello

⁴ Cass. Pen., sez.I, 25 maggio 2000, n. 2481

⁵ C. Sarzotti, *La cultura giuridica dei procuratori generali nelle relazioni inaugurali degli anni giudiziari*, in A. Balloni, G. Mosconi, F. Prina (a cura di), op. cit., pagg. 246-247

“legale-professionale”, esito dell’inclinazione del sistema formale di giustizia ad includere quanto all’esterno di esso si sia venuto determinando;

c) il rischio, in definitiva, che il paradigma compensatorio si pieghi “*ancillarmente alle sole ragioni del paradigma correzionale ovvero a quelle di un’ulteriore negoziabilità della pena*”⁶;

d) il rischio di una sminuizione della capacità dell’esperienza originaria della mediazione di palesarsi capace, occasionalmente, di “*favorire una diversa costruzione sociale del panico attraverso l’utilizzo di un vocabolario non punitivo nella soluzione dei conflitti*”, all’origine, secondo molti studiosi, della reale possibilità di influire sui tassi di carcerizzazione⁷;

e) il rischio che, attraverso la giustizia riparativa, si affermino surrettiziamente, in contrasto con la laicità posta a fondamento dell’ordinamento giuridico italiano, tentazioni da Stato etico, caratterizzato dalla coincidenza fra diritto e morale (che non vuol dire propugnare indifferenza a principi e valori, ma rinunciare all’uso autoritario del diritto e individuarne limiti)⁸. A quest’ultimo proposito, ritengo indispensabile avviare una seria quanto non episodica riflessione sui rischi di deriva correzionalista cui la giustizia riparativa è esposta in ragione del suo progressivo riconnettersi, non solo in Italia, a quella “giurisprudenza terapeutica” che propugna la necessità di dare contenuto “terapeutico” alle pene e che in tale *frame* inserisce senza imbarazzo anche la giustizia riparativa⁹. La saldatura fra incapacità della giustizia di “fare giustizia”, necessità di porre rimedio al “nothing works” del sistema dell’esecuzione penale, umanizzazione e proceduralizzazione del diritto e del “trattamento” viene in tal modo compiuta,

⁶ PAVARINI M., *Dalla pena perduta alla pena ritrovata*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Nuova serie, Anno V, gennaio-dicembre 2001, n. 1-3, pp. 124, 126, 128, 132.

⁷ P. Ciardiello, Introduzione, in *Quale pena. Problemi e riflessioni sull’esercizio della punizione legale (1992-2004)*, Milano, UNICOPLI, 2004, pag. 5

⁸ M. Cacciari, *Note sul mito della pena*, in *La rappresentazione della pena. Carcere invisibile e corpi segregati*, Communitas, Milano, Vita Non Profit Magazine, n. 7, febbraio 2006, pag. 209: “L’idea della pena come mezzo per perseguire fini di socializzazione dell’“individuo deviante”, della pena come servizio, che celebra nel mondo i suoi trionfi ... comporta...una concezione organicista dello Stato in quanto *manipolatore terapeuta*, che si prende cura del criminale; la presunzione, da parte di chi dà la pena, di possedere sistemi di valore cui è bene educare, presunzione logicamente insostenibile nell’ambito di una cultura politico-giuridica che si origina dalla distruzione di quell’orizzonte di trascendenza conferente forma e misura alla retribuzione.”

⁹ www.nji.ca/Public/documents/REV82_F_Judgingfor21stCentury_000_004.pdf: nel sito è possibile rinvenire un corposo documento dell’Istituto Nazionale dei Magistrati canadesi in cui quanto sopra è ampiamente teorizzato.

retoricamente e autoreferenzialmente, attraverso l'affermazione di un sistema che vede nella "terapeutizzazione" del diritto il rimedio per eccellenza, utile, addirittura, al contrasto di "visioni veteropositiviste del trattamento".¹⁰ Tale tendenza, inaugurata con il trattamento dei condannati con diagnosi di tossicodipendenza, si è progressivamente estesa fino all'attuale, frequente inserimento nelle ordinanze di prescrizioni di "accompagnamenti terapeutici" e "accertamenti psicologici", volti ad "assicurare" circa il rischio di quello che, con esplicita mutuazione dal modello clinico, viene definita "ricaduta".¹¹⁻¹²

In tale direzione, in consonanza, peraltro, con quanto previsto dall'art. 115 co. 6 del Regolamento di Esecuzione¹³ e considerata l'asserita necessità di fare della giustizia riparativa l'occasione per tornare a riflettere sul **trattamento** dei condannati, credo occorra avviare seri programmi di ricerca comparativa sui **paradigmi teorici e sulle coerenti prassi operative** compatibili con:

- a) la laicità dell'ordinamento giuridico italiano;
- b) la prevalenza della funzione rieducativa della pena più volte ribadita dalla Corte Costituzionale rispetto agli elementi di difesa sociale e di prevenzione che fanno correre "il rischio di strumentalizzare l'individuo a fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo all'esemplarità della sanzione"¹⁴;
- c) il carattere individualizzante che, ai sensi del vigente ordinamento penitenziario, deve assumere ogni intervento trattamentale, al riparo da approcci che includano il singolo condannato in "tipologie" massificanti e prevedano trattamenti imperniati su una visione "ingenua" quanto meccanicistica delle presunte "cause" dei comportamenti trasgressivi;
- d) la necessità di valutare in modo trasmissibile i cambiamenti

¹⁰ Ciappi S., *Therapeutic Jurisprudence. Riflessioni su di una concezione postliberale del diritto e della pena*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, volume XII, 2001

¹¹ Ciappi S., *cf. op. cit.*

¹² In *Un carcere senza bussola sociale*, Nuova città,... Emilio Santoro descrive lo spostamento dell'origine causale della criminalità "alla condizione più o meno patologica" dell'autore di reato avvenuto con l'affermarsi del paradigma sociale e il successivo venir meno del senso delle tecnologie disciplinari, cui è seguito lo smarrimento di un modello di reinserimento sociale in grado di guidare gli operatori penitenziari, smarrimento cui attribuisce la crisi del carcere risocializzante.

¹³ "L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa".

¹⁴ Gallo E., *L'evoluzione del pensiero della Corte costituzionale in tema di funzione della pena*, in *Giurisprudenza costituzionale*, XXXIX, p.3204, citato da Sarzotti C., *Percorsi didattici sul carcere*, <http://www.comune.torino.it>

intervenuti, a seguito del trattamento, nell'attribuzione dei significati attribuiti all'esperienza di cui il reato è parte;

e) una visione dell'uomo sociale "come luogo e sorgente di azione" (Amerio) e "come principale informatore in merito alla realtà che non subisce, ma costruisce" (Patrizi);¹⁵

f) la necessità che, nel trattamento come negli interventi di mediazione, siano sempre esplicitati e formalizzati i modelli teorici ed epistemologici di riferimento utilizzati (intesi come riferimenti operativi basati su concezioni teoriche che si sostanziano in coerenti prassi operative);

g) la necessità di mettere alla prova i differenti modelli ad oggi impiegati nel campo delle pratiche in materia di giustizia riparativa e mediazione: quelli, di impronta educativo-terapeutica,¹⁶ che privilegiano, nell'intervento, "la parte nascosta del conflitto, i sentimenti non espressi"¹⁷ e quelli che, focalizzandosi sui contenuti manifesti delle narrazioni, danno conto dei processi di reciproca tipizzazione messi in atto dalle parti in controversia o conflitto, dunque, sulle "teorie" cui le parti ascrivono quella che definiscono come realtà (ovvero la dimensione "costruttiva" della conoscenza); tale comparazione si configura come particolarmente importante nella prospettiva della ricerca intorno alle risposte in grado di farsi carico degli interrogativi che fanno riferimento a più universi di senso, a più repertori normativi e di promuovere dialogicamente processi di costruzione di coerenze non sostanziali, ma pragmatiche;¹⁸

h) la necessità che la formazione in materia di trattamento, giustizia riparativa e mediazione sia preceduta e seguita, senza soluzione di continuità, da attività organizzative coerenti, che sollecitino la messa in opera di quanto veicolato attraverso la formazione, pena l'insignificanza sostanziale di quest'ultima sul piano dei cambiamenti culturali di lungo periodo. Questo chiama in causa la responsabilità, in primo luogo, di quanti, a diverso titolo, rivestono, all'interno dell'Amministrazione penitenziaria, ruoli di vertice.

Nell'alveo delle riflessioni sin qui esposte, sono dell'opinione che ridefinire per gli operatori penitenziari una metodologia tecnico-professionale in grado di tener conto delle compatibilità sopra cennate richieda una rivisitazione degli **obiettivi del processo di intervento**, non infrequentemente influenzato, come anticipato,

¹⁵ Linee di indirizzo..., pag. 15

¹⁶ cfr. F. Vianello, *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, pagg. 133-137

¹⁷ A. Ceretti, F. Di Cio, *Giustizia riparativa e mediazione penale a Milano*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno VI, n. 3, pag. 117

¹⁸ cfr. F. Vianello, op. cit., pagg. 157-158

da modelli eziologici di ispirazione positivista da tempo messi radicalmente in discussione¹⁹ che concepiscono l'autore di reato come determinato a delinquere da presunte ed identificabili cause, interne ed esterne.

Secondo tali modelli la realtà è precedente e indipendente dall'osservatore; l'identità è un'essenza preesistente alle nostre possibili definizioni la cui natura verrà disvelata dalle nostre analisi piuttosto che processualmente e dialogicamente costruita attraverso l'interazione con tutti i significati socialmente prodotti; le opzioni devianti sono attribuibili al possesso di "tratti" di personalità patologici o a "distorsioni cognitive", come tali da "curare" ovvero "correggere"; la recidiva ha un valore euristico inconfutabile rispetto alle "inclinazioni" criminali dell'attore e alla sua risposta al trattamento.

L'apertura alle trasformazioni epistemologiche in atto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta nell'ambito delle discipline umanistiche suggerisce da tempo l'opportunità di fare spazio ad una accezione del trattamento come intervento costruito con l'individuo in interazione e ad un'accezione di personalità/identità come processo interpersonale legato ai contesti. In tal senso, la formazione del personale non può non tener conto del riferimento emergente a paradigmi di ricerca di tipo ermeneutico-interpretativo che hanno portato in primo piano nella ricerca storica, sociologica, antropologica, e psicologica la questione del *significato* e, dunque, lo studio del linguaggio, del discorso, della *narrazione* e di come le narrazioni diano forma alle realtà, attraverso "resoconti" che costituiscono «una versione della realtà la cui accettabilità è governata dalla convenzione e "dalla necessità narrativa", anziché dalla *verifica empirica* e dalla *correttezza logica*» (Groppo, Ornaghi, Grazzano, Carrubba: 1999, 30). Per tale via, perde senso la ricerca delle cause dei comportamenti umani e diventa determinante considerare la rilevanza dei significati che le situazioni assumono per la persona nonché gli effetti pragmatici che tali significati producono (Turchi, Baciga 2002, 84)²⁰.

In tal senso, desta qualche perplessità la previsione, all'interno della "Proposta di percorso formativo per operatori dell'area penale" licenziata dalla Commissione, di "sviluppare la capacità

¹⁹ A. Salvini, *Argomenti di psicologia clinica*, Domeneghini Editore, Padova, 1998; P. Ciardiello, G. P. Turchi, Appendice I in "Reato e identità. Atti e contributi per l'operatività professionale", Domeneghini Editore, in http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/dirgen/attivita_issp.htm

²⁰ P. Ciardiello, Relazione introduttiva al Convegno "Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative nel trattamento dei condannati", Milano, 25 marzo 2004

di identificare gli aspetti giuridici, sociali e psicologici (della riflessione sulle condotte antigiuridiche) con riferimento alle diverse *tipologie di reato* (corsivo mio). Tale espressione potrebbe, temo, sollecitare il recupero di approcci tributari del positivismo criminologico, come tali inclini ad identificare/sovrapporre l'autore con il reato, attraverso definizioni classificatorie generiche quanto tipizzanti, opposte alla tensione individualizzante che permea l'ordinamento penitenziario.

Ancora, sono del parere che la sollecitazione dell'avvio di processi riflessivi concernenti il reato e le conseguenze del medesimo e di limitare il rischio suddetto non debba necessariamente implicare investigazioni circa la veridicità del racconto del detenuto circa le vicende connesse alla commissione del reato stesso.

Tale verifica sarebbe difficilmente conciliabile con la consapevolezza emergente che anche l'attività degli attori del processo penale, degli operatori del diritto e delle forze dell'ordine "è spesso orientata da interessi pratici, pregiudizi e tipizzazioni"²¹, ma anche con l'affermazione che la giustizia riparativa deve favorire non la ricostruzione della verità fattuale, ma di quella soggettiva e soggettivamente narrata²².

È senz'altro possibile (anzi, necessario) attrarre l'attenzione del condannato sui passaggi del suo resoconto che evidenziano incoerenze "narrative" allo scopo di fargli intravedere nuove, diverse possibilità di dare senso alle proprie ed altrui esperienze, ma non solo con riferimento al reato.

È in tal senso, a mio parere, che si può intendere quanto precisato in tema di osservazione della personalità dal primo comma dell'art. 27 R. E., da realizzarsi "con riferimento al **modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento**".

Può, in tal senso, essere utile supportare il condannato nella costruzione retrospettiva e anticipatoria per aiutarlo ad uscire dai sistemi di credenze circa se stesso, gli altri e il mondo suscettibili, come è noto, di caricarsi di effetti pragmatici. Del resto, già W. I. Thomas aveva riassunto la particolarità delle scienze sociali, con il suo teorema per il quale «Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze».²³

²¹ G. Mosconi, D. Padovan, *Processo penale e costruzione sociale del "delinquente"*, in A. Balloni, G. Mosconi, F. Prina (a cura di), op. cit., pag. 164

²² C. Mazzucato, Intervento all'incontro Commissione nazionale di studio su Mediazione Penale e Giustizia Riparativa - Referenti regionali Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, Roma, 15.12.2005

²³ Merton R.K. (1968), *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press, p. 765-766.

In conclusione, sono del parere che l'assenza, allo stato, di condivisione con la Magistratura di sorveglianza, ma anche con il più vasto mondo di quanti si occupano, a vario titolo, di giustizia riparativa e mediazione, di "scelte di chiarezza" non si fondi esclusivamente sulla lacunosità di un dialogo, pur indispensabile, finora non attivato quanto dal confrontarsi di repertori discorsivo-normativi interni o esterni a una concezione sostanziale della giustizia, fondata sulla presupposizione di aspettative normative condivise, in cui al diritto è conferito il ruolo di realizzare direttamente un determinato progetto della dimensione comunitaria.

In tal senso, appare plausibile formulare l'ipotesi che gli sforzi maggiori non potranno che convergere, per un lungo periodo di tempo, sulla costruzione delle condizioni per pervenire ad un consenso, anche giuridicamente mediato, che rappresenti l'esito di una riflessione sul ruolo che il diritto e la pena devono avere nella società.

In assenza di tale riflessione, può costituire facile profezia anticipare che anche la mediazione è destinata, parafrasando Faget²⁴, a perdere progressivamente la sua capacità di porre domande al sistema, chiudendo ulteriormente ogni gioco che punti al ridimensionamento dell'uso dello strumento penale.

²⁴ "Una mediazione che non ponesse domande al sistema non aprirebbe alcun gioco", in F. Vianello, op. cit., pag. 149